



f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

3. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende:

a) riunire i genitori, i familiari, i parenti, i tutori e i curatori di tutte le persone con disabilità per alleviarne l'onere psicologico e coordinarne le attività;

b) promuovere e se necessario, proporre attività atte a facilitare l'inserimento sociale di tutte le persone con disabilità favorendo il più completo sviluppo della loro personalità e autonomia;

c) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;

d) favorire l'informazione sulla natura della disabilità, mediante divulgazione di pubblicazioni; mediante conferenze od interventi in dibattiti pubblici e privati;

e) promuovere e favorire l'accesso al lavoro o ad altre forme di inserimento sociale o socio-riabilitativo;

f) promuovere ed aderire alle iniziative abitative per il "Durante e Dopo di Noi";

g) tenere contatti o coordinarsi con associazioni che si occupano di persone con disabilità per realizzare con esse iniziative anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente atto costitutivo e nello statuto;

i) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;

l) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

m) favorire e collaborare a forme partecipative di intervento sociosanitario, sul l'ambiente, sulla disabilità e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovative.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

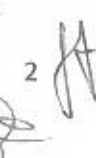
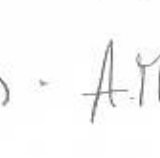
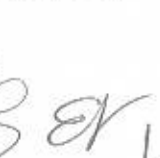
5) L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

6) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

### ART. 3

#### (Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ms          LB

2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

7. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

8. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

9. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ART. 4

##### (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere ed essere eletti (se maggiorenni) a condizione siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;
- essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione presso la sede della Associazione e previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio, che avrà tre mesi per evaderla;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto.

ms  3 H  . A.M.11  LB

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e l'eventuale Codice Etico;
- versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari; non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

## ART. 5

### (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
2. L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato qualora:
  - a) contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure
  - b) arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure
  - c) tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa ovvero
  - d) non versi la quota di associazione annuale o i contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 3 (tre) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo.
3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione.
4. Gli associati che sono incorsi nella esclusione per morosità, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione.
5. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
6. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.
7. L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 6 (sei) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva.
8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## ART. 6

### (Organi)

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

ms  4

- Collegio dei Sindaci, ove nominato.

## **ART. 7 (Assemblea)**

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta/posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;
  - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - approva il bilancio di esercizio;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sulla esclusione degli associati;
  - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
  - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7. L'Assemblea si riunisce anche per deliberare sulle proposte:
  - di modifica dello statuto;
  - di variazione della sede legale;
  - di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
  - di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio;
  - ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ms AP AL LG<sup>5</sup> ST AB. A.M. B ER LB

11. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Per deliberare lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio ovvero la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **Art. 8**

### **(Composizione del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, il cui numero è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea nei modi indicati dall'articolo 11. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora nei casi di morte, impedimento permanente, dimissioni volontarie o nei casi di revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, o nelle ipotesi di rigetto dei rendiconti ovvero nei casi di decadenza, il numero dei membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea si riduca a meno di tre, il Presidente convoca al più presto l'Assemblea dei soci per provvedere a rieleggere tutti i consiglieri, mentre negli altri casi l'Assemblea ordinaria provvede nella prima riunione utile ad eleggere per il restante periodo del mandato nuovi componenti del Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli cessati dalla carica.

2. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

## **Art. 9**

### **(Funzionamento)**

1. Ogni riunione del Consiglio Direttivo è valida se sono presenti il Presidente o il Vice Presidente e la maggioranza dei consiglieri.

2. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo è adottata col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; il voto del Presidente, in caso di parità, prevale. Il Consiglio si esprime sempre per consenso o per votazione palese; la votazione a scrutinio segreto può essere richiesta dai consiglieri soltanto per quelle deliberazioni che concernono la nomina o la revoca di persone.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni tre mesi dal Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri, con un ordine del giorno, anche inviato per le vie brevi o telematicamente, al quale devono essere anche allegati tutti i testi sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio adotta il metodo della programmazione annuale delle riunioni.

4. La riunione può svolgersi a distanza con l'ausilio di mezzi telematici o di telecomunicazione.

5. Il Presidente, anche su proposta di uno dei consiglieri e con l'accordo dei consiglieri, può stabilire che una determinata decisione o l'approvazione di uno specifico testo, spettante al Consiglio Direttivo, sia adottata mediante un sistema di silenzio-assenso da parte dei consiglieri entro un termine preventivamente comunicato in via telematica ad ogni consigliere insieme con l'oggetto della deliberazione. In tali ipotesi la decisione si considera adottata dal Consiglio Direttivo

ms  A.M.M. B. er LB

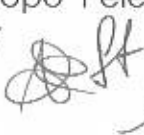
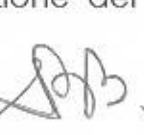
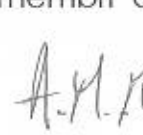
se, entro il numero di giorni indicato e comunque non inferiore a cinque, non pervengano a tutti i consiglieri con i mezzi telematici dalla maggioranza dei consiglieri pareri contrari o richieste di sospensione della decisione o di approfondimento in apposita riunione del Consiglio.

#### **Art. 10 (Funzioni del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo, oltre alle altre funzioni ad esso espressamente assegnate dal presente Statuto, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, promuove le iniziative nazionali e locali per attuare il programma annuale delle attività dell'Associazione e le altre deliberazioni dell'Assemblea, collega e coordina i servizi e le iniziative pubbliche dell'Associazione e le iniziative svolte dai gruppi di lavoro e dalle sezioni locali, elabora proposte, pareri e comunicati a nome e per conto dell'Associazione sui temi di attualità o su progetti all'esame delle autorità.
2. Il Consiglio Direttivo può affidare ad uno dei suoi membri o, qualora non vi siano consiglieri disponibili o vi siano ragioni di particolare urgenza, ad altro membro del Consiglio Direttivo: a) la delega ad istruire determinate deliberazioni che devono essere poi adottate dal Consiglio; b) il compito di rappresentare l'Associazione in specifiche audizioni di fronte ad organi pubblici o in determinati incontri; c) il compito di attuare le decisioni prese dal Consiglio Direttivo o di coadiuvare il Presidente nella medesima funzione; d) anche in via permanente, specifici poteri di ordinaria amministrazione.
3. Il consigliere delegato tiene costantemente informato il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'attività a lui delegata.
4. Il Consiglio Direttivo può in qualunque momento, a maggioranza, modificare, integrare, annullare o revocare le decisioni prese dal socio o consigliere delegato.
5. Il Consiglio Direttivo può in qualunque momento, a maggioranza, modificare, integrare, annullare o revocare i compiti e i poteri delegati.
6. Le dichiarazioni e i documenti resi pubblici che esprimano nuovi orientamenti, opinioni e proposte, anche istituzionali, della Associazione sono adottati dal Consiglio Direttivo, che può anche avvalersi della procedura del silenzio-assenso e dei suoi poteri di delega per consentire a un determinato consigliere o ad un determinato altro socio o ad una determinata altra socia di adempiere a tale compito.
7. L'avvio e gli elementi distinti di attività o di servizi rivolti all'esterno sono determinati dal Consiglio Direttivo, anche se elaborati su delega di quest'ultimo, sulla base di un progetto operativo che deve indicare gli scopi, l'articolazione interna, la tipologia dei servizi e delle attività da svolgere, le responsabilità interne ed esterne all'Associazione, le forme delle collaborazioni interne ed esterne, le fasi di realizzazione e le forme di finanziamento delle spese.

#### **Art. 11 (Nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario dell'Associazione)**

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione.
2. La riunione per l'elezione è convocata e presieduta dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età appena eletto dall'Assemblea e con la segreteria del più giovane. Dopo l'elezione del Presidente dell'Associazione la riunione è presieduta da costui. L'elezione deve svolgersi subito dopo l'elezione dei membri del Consiglio

ms           
LB

Direttivo da parte dell'Assemblea dei soci e comunque non oltre i trenta giorni successivi e deve essere comunicata subito a tutti i soci. Fino all'elezione dei nuovi organi da parte del Consiglio Direttivo sono prorogate le funzioni del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione precedentemente in carica.

3. In caso di candidature plurime alla medesima carica l'elezione avviene a scrutinio segreto e qualora nessuno ottenga almeno la maggioranza assoluta dei voti si procede contestualmente al ballottaggio tra i due più votati. L'elezione avviene con votazioni distinte e svolte in modo consecutivo che riguardano anzitutto il Presidente, poi il Vice Presidente, poi il Tesoriere e infine il Segretario.

4. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei suoi componenti, può altresì revocare dalla sua carica il Presidente dell'Associazione o il Vice Presidente o il Tesoriere o il Segretario, ne informa immediatamente tutti i soci e contestualmente provvede all'elezione dei sostituti.

5. In caso di dimissioni, di morte o impedimento permanente o di mancata reinscrizione all'Associazione del Presidente o del Vice Presidente o del Tesoriere o del Segretario, il Consiglio Direttivo entro i successivi trenta giorni ne elegge i nuovi tra i suoi membri.

## **Art. 12**

### **(Il Segretario dell'Associazione)**

1. Il Segretario dell'Associazione raccoglie le richieste di convocazioni e sovrintende all'invio delle convocazioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio Direttivo allargato e dell'Assemblea, redige i verbali sintetici delle loro deliberazioni e ne informa tempestivamente i soci, sovrintende alla tenuta dei registri dei verbali sintetici e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio Direttivo allargato e dell'Assemblea dei soci.

2. Il Segretario dell'Associazione sovrintende alla raccolta delle domande di iscrizione all'Associazione, alle reinscrizioni dei soci e all'aggiornamento del registro dei soci, raccoglie le eventuali proposte di iniziative nazionali dell'Associazione e i reclami presentati dai soci.

## **Art. 13**

### **(Il Tesoriere dell'Associazione)**

1. Il Tesoriere dell'Associazione coadiuva il Presidente nella predisposizione dei progetti dei bilanci, nell'organizzazione e nella supervisione sull'andamento delle finanze, nel coordinamento delle iniziative volte al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e nella gestione finanziaria. Provvede inoltre a riscuotere le quote sociali e gli altri eventuali proventi.

2. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, effettuare bonifici, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni altra operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

## **Art. 14**

### **(Il Vice Presidente dell'Associazione)**

1. Il Vice Presidente, su richiesta del Presidente, lo coadiuva nello svolgimento dei suoi compiti e, in caso di una sua assenza o di un suo impedimento temporaneo, anche su sua delega, sostituisce il Presidente nella convocazione o nella presidenza

ms  LB

delle riunioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci o nello svolgimento di funzioni di rappresentanza dell'Associazione in pubbliche riunioni.

2. In caso di morte o di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne informa immediatamente tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i soci, convoca entro i successivi trenta giorni una riunione del Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente e transitoriamente esercita tutte le funzioni del Presidente.

#### **Art. 15**

##### **(Funzioni del Presidente dell'Associazione)**

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, sovrintende all'attuazione delle decisioni prese, salvo quando ciò spetti o sia stato delegato ad altri organi sociali o ad altri membri del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente adotta i provvedimenti necessari ad assicurare le ordinarie attività e ripartisce le mansioni tra i vari collaboratori dell'Associazione e verifica l'effettivo svolgimento dei compiti ad essi assegnati, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Direttivo o dal consigliere delegato a sovrintendere alla singola attività.

#### **Art. 16**

##### **(Atti indifferibili ed urgenti)**

1. Il Presidente può adottare in nome e per conto dell'Associazione atti urgenti, la cui deliberazione è attribuita dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, per i quali non sia possibile che il Consiglio deliberi in tempo utile neppure con la procedura di silenzio-assenso.

2. In tali ipotesi, il Presidente comunica immediatamente agli altri membri del Consiglio Direttivo i motivi dell'indifferibilità e dell'urgenza e i contenuti della decisione presa per ottenerne la ratifica, anche telematica.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare preventivamente criteri e modi con i quali il Presidente possa orientare le sue decisioni in ipotesi ricorrenti di determinati atti indifferibili ed urgenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo circa la ratifica degli atti indifferibili ed urgenti sono adottate senza il voto del Presidente.

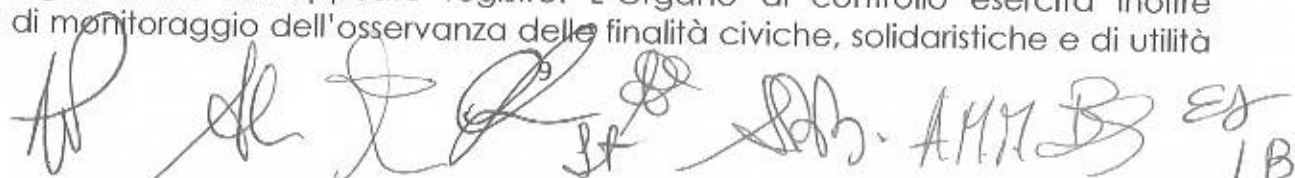
#### **ART. 17**

##### **(Organo di controllo)**

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

ms  LB

sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 18**

##### **(Revisione legale dei conti)**

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 19**

##### **(Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

#### **ART. 20**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 21**

##### **(Risorse economiche)**

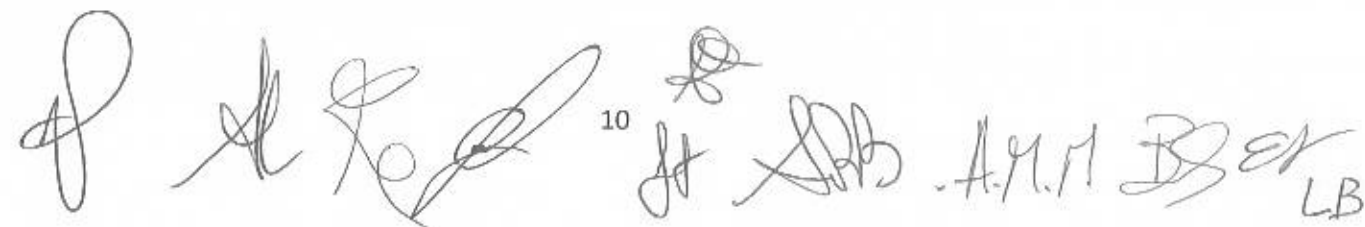
1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS, nonché da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie consentita dalla legge.

#### **ART. 22**

##### **(Bilancio di esercizio)**

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

ms  10  A.M.1 B.E. LB

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

### **ART. 23** **(Libri e Registro)**

1. L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

### **ART. 24** **(Volontari)**

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite del Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

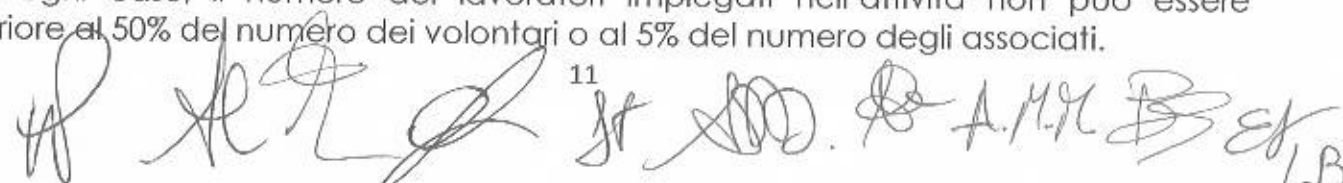
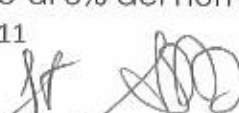
6. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

### **ART. 25** **(Lavoratori)**

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ms  11  A.M.H. B.E.F. L.B.

**ART. 26**  
**(Regolamento)**

1. L'Assemblea può approvare il regolamento generale ove sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto e che disciplina la procedura di rinnovo degli organi associativi.
2. Il regolamento non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto.

**ART. 27**  
**(Codice Etico)**

1. Nel Codice Etico, se predisposto, sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

**ART. 28**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

**ART. 29**  
**(Rinvio)**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Pistoia, 05/10/2024

Presidente



B.M.C. 

Vicepresidente



Davide Loring

A.H.91

Afane 

Segretaria



Grishia   
M. Schick 

